



Comune di Lavagna



**Comune di Monterosso
al Mare**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI DUE LOTTI DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEI PENNELLI P3-P4 E DEL PENNELLO 7

F.A.Q.

N. 1

D. Si chiede se il contratto di avvalimento, da allegare al mod. 04, fra l'ausiliaria ed il concorrente alla gara debba essere redatto obbligatoriamente da un notaio oppure sia sufficiente una scrittura privata fra le parti.

R. Il contratto di avvalimento può essere presentato in originale come scrittura privata, ovvero, copia munita di autentica notarile della scrittura privata.

N. 2

D. L'individuazione dell'area come descritta nell'allegato 2 al CSA e come definita all'articolo 2 dello stesso CSA è da considerarsi tassativa?

In particolare, fermo restando la consistenza dimensionale in termini di superficie e fronte mare, sembra improbabile la sovrapposizione con la radice del pennello e la conseguente presenza di massi sul tratto di fronte mare.

R. L'individuazione dell'area è indicativa e non tassativa, ferma restando la consistenza dimensionale, la spiaggia libera attrezzata dovrà necessariamente svilupparsi in adiacenza al pennello e non sovrapporsi ad esso, che essendo opera di difesa, non può essere adibito ad usi diversi.

N. 3

D. Per quanto riguarda l'offerta tecnica, al punto 5.3.2 del Disciplinare di gara si richiede la modalità di impostazione secondo la sequenza degli elementi riportati nell'articolo 6 dello stesso Disciplinare, che a sua volta richiede, tra l'altro, una serie di elaborati tipicamente redatti come tavole grafiche, tanto che gli stessi nomi indicati iniziano con il suffisso TAV.. Nello stesso punto 5.3.2 si indica anche un limite complessivo dello sviluppo del progetto consigliato e stabilito in 50 cartelle, specificando che come cartella si intende una singola facciata A4. Si chiede se in base a quanto riportato è da intendersi che tutte le caratteristiche progettuali, e in particolare tutti gli elaborati richiesti per la valutazione dei parametri A1, debbano essere riportati tassativamente in formato A4. Si chiede inoltre se in caso affermativo possano comparire pagine in formato A3 ripiegato in dossier A4

R. Le indicazioni previste al punto 5.3.2 del Disciplinare di Gara non sono prescritte né a pena di

esclusione, né a pena del mancato esame delle cartelle eccedenti i limiti quantitativi espressi. Pertanto è ammessa la presentazione di elaborati tecnici (TAVOLE grafiche) i formati diversi.

N. 4

D. Nel Punto 7.3 del Disciplinare di Gara, riguardo ai mezzi di prova dei requisiti di capacità economico finanziaria, da indicare nel sistema AVCPASS, si richiedono:

1. al punto 1 si distingue in base alla tipologia del concorrente e si riporta la documentazione ammessa;

2. nel punto 2 non si distingue la tipologia del concorrente richiedendo una dichiarazione di un organo che non compare in alcune tipologie societarie come ad esempio le Soc. di persone.

Si chiede quindi se i punti 1 e 2 siano da considerarsi alternativi o se il punto 2 non è richiesto nel caso in cui non esista uno degli organi di revisione e contro ivi citati

R. I due punti in oggetto non sono da considerarsi alternativi. Tuttavia, il mezzo di comprova di cui al punto 2 non è richiesto nel caso in cui per la forma societaria dell'operatore economico concorrente non sia prevista la presenza di un organo di revisione e controllo.

N. 5

D. Per l'autorizzazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 D.Lgs. 59/2010) siano posseduti da un dipendente in qualità di preposto; occorre che il dipendente sia assunto al momento della presentazione della gara o può semplicemente essere compilata la dichiarazione prevista nella modulistica comunale predisposta dal SUAP?

E' da considerarsi avvalimento sebbene se chi ha le qualifiche non sia un operatore economico ma un dipendente?

R. Il requisito professionale in argomento, costituendo condizione di partecipazione alla procedura, deve essere posseduto dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta di gara.

Qualora il possesso del requisito previsto sia in capo ad un dipendente dell'operatore economico è da ritenersi posseduto dall'operatore medesimo e pertanto non è necessario formalizzare l'istituto dell'avvalimento.

N. 6

D. In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale (punto 4.5 della disciplinare di gara) di aver gestito per almeno una stagione balneare nell'ultimo triennio 2016-2017-2018 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile si chiede se l'autorizzazione n. _____ (che allego alla presente) rilasciata in data _____ da codesto Comune di Lavagna (a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione per la stagione estiva 2012-2013-2014-2015 di n.6 posteggi fuori mercato in area demaniale marittima come da deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 22/03/2012) per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di Tipo A (su posteggio) in Area demaniale marittima prorogata (per la stagione balneare 2016) in data _____ da codesto Comune di Lavagna unitamente alla dichiarazione alla Capitaneria di Porto (che allego alla presente) di esercizio dell'attività di noleggio attrezzature balneari possono essere ritenute valide al fine del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale (punto 4.5 della disciplinare di gara) come gestione di struttura balneare assimilabile.

R. No, la documentazione allegata non può ritenersi valida in quanto trattasi di autorizzazione all'esercizio di commercio ambulante in sede fissa, non rientrante nella tipologia in oggetto (spiaggia libera attrezzata, stabilimento balneare).